

FISCALFOCUS®

Direttore Antonio Gigliotti



Compliance forfettari e compilazione quadro RS 2023

A cura della **Redazione Fiscal Focus**

GB SOFTWARE®
L'evoluzione semplice

www.fiscal-focus.it

Sommario

Compliance forfettari e compilazione quadro RS 2023	1
1. Premessa	3
1.1 Normativa di riferimento	3
2.1 Le lettere di compliance	4
3.1 La novità del DL Proroghe	4
4.1 La compilazione del quadro RS	6
5.1 L'indicazione dei costi promiscui	6
6.1 Esempi di compilazione	8

1. Premessa

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 325550 del 19 settembre 2023 è stato disposto l’invio di comunicazioni di compliance (inviti all’adempimento spontaneo) ai contribuenti in regime forfettario che hanno omesso di indicare gli elementi informativi obbligatori previsti dalla norma (quadro RS).

Tali comunicazioni pervengono a mezzo PEC (o posta ordinaria in caso di mancata registrazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata in INIPEC) e sono altresì consultabili nel Cassetto Fiscale, area l’Agenzia Scrive.

Il contribuente destinatario di tali comunicazioni deve effettuare le opportune verifiche e ha la possibilità di fornire spiegazioni o ravvedere la propria posizione.

Sono destinatari delle comunicazioni di compliance di cui al Provvedimento AdE del 19 settembre 2023:

- ➔ i contribuenti in regime forfettario (l. 190/2014 art. 1 commi 54 e seguenti) nell’anno di imposta 2021;
- ➔ che in sede di modello Redditi 2022 anno di imposta 2021 hanno omesso di fornire i cd. “elementi informativi obbligatori” ovvero quelli richiesti ai righi da 375 a 381 del quadro RS in caso di compilazione della sezione II del quadro LM.

1.1 Normativa di riferimento

I dati che sono richiesti ai righi da **375 a 381 del quadro RS**, seppure non abbiano evidentemente alcun tipo di impatto sulla determinazione delle imposte dovute, sono comuni dati la cui fornitura è obbligatoria, in ragione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 73, della legge 190/2014, ovvero la medesima norma che regola il regime forfettario.

Codice fiscale

Mod. N.

Regime forfettario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni - Obblighi informativi		Codice fiscale	Reddito
RS371		1	2
RS372		1	2
RS373		1	2
Esercenti attività d’impresa			
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell’attività		numero <input type="text"/>
RS376	Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		,00
RS378	Spese per l’acquisto carburante per l’autotrazione		,00
Esercenti attività di lavoro autonomo			
RS381	Consumi		,00



Articolo 1, comma 73, della legge 190/2014

“Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfettario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta. Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle

entrate o che è previsto siano alla stessa di-chiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi”.

Ci si trova, pertanto, dinnanzi ad un obbligo di legge, per quanto i dati richiesti possano apparire come “inutili”.

2.1 Le lettere di compliance

L’Agenzia delle Entrate invia le lettere di compliance ai contribuenti interessati tramite PEC - INIPEC; nei casi di assenza di indirizzo PEC, o di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, sezione “L’Agenzia scrive”.

La comunicazione contiene:

- ➔ codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
- ➔ numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
- ➔ data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 Persone Fisiche trasmesso per il periodo di imposta 2021.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Il destinatario della comunicazione di compliance deve verificare la fondatezza della segnalazione ricevuta da parte dell’Agenzia delle Entrate, ovvero l’effettiva presenza di dati che avrebbero dovuto essere oggetto di comunicazione. A seconda dell’esito di tale verifica potrà:

1	➔	Ignorare l’avviso laddove effettivamente non vi sia alcun dato da indicare
2	➔	Richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, anche tramite intermediario incaricato (articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).
3	➔	Se la segnalazione è fondata, regolarizzare la propria posizione entro il 30 novembre 2024 , senza sanzioni (si veda paragrafo successivo).

3.1 La novità del DL Proroghe



L’articolo 6 del DL Proroghe n. 132/2023 ha introdotto una novità che impatta sulle problematiche connesse alla mancata compilazione del quadro RS da parte dei contribuenti forfettari, omissione che ha generato comunicazioni di compliance - relative all’anno di imposta 2021.

In particolare, è stato stabilito che gli obblighi comunicativi dei forfettari (quadro RS) relativi all'anno di imposta 2021 potranno essere adempiuti entro il **30 novembre 2024**, senza sanzioni.



NOTA BENE – Il rinvio al 2024 riguarda i forfettari che hanno ricevuto le lettere di compliance e quindi parliamo dell'anno di imposta 2021, per quanto si potesse anche erroneamente interpretare che gli obblighi informativi in toto fossero “congelati” fino al 2024.

La motivazione di questa proroga è di “coordinare le esigenze informative”, ovvero, si tratta di raccogliere i dati che, nel momento in cui la legge delega per la riforma fiscale troverà concreta attuazione per quanto riguarda l'introduzione del concordato preventivo, saranno presi in considerazione.

La motivazione di questa proroga non è quella di semplificare, quanto piuttosto di “coordinare le esigenze informative” ecc. ecc. Ovvero, si tratta di raccogliere i dati che, nel momento in cui la legge delega per la riforma fiscale (legge 111/2023) troverà concreta attuazione per quanto riguarda l'introduzione del concordato preventivo, saranno presi in considerazione.

In altri termini, anche i contribuenti in regime forfettario saranno interessati al concordato preventivo (e fin qui nessun stupore), ma del determinare i confini dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate peseranno anche i dati informativi. Ebbene, su quest'ultimo punto le perplessità sono molte, non fosse altro per il fatto che ben sappiamo che moltissimi forfettari (in violazione alla norma) non si sono certo preoccupati di richiedere fattura per documentare i costi sostenuti. Di fatto, quindi, i dati che verranno forniti non saranno attendibili, e andranno ad “inquinare” in un qualche modo l'accordo preventivo con il fisco.



OSSERVA - Resta da capire con quali modalità: con dichiarazione integrativa? Tramite altro canale che verrà in seguito indicato?



ATTENZIONE! Per quanto riguarda gli obblighi comunicativi relativi all'anno di imposta 2022, questi sono confermati; pertanto, occorrerà attivarsi da subito per la corretta predisposizione del quadro RS del modello Redditi 2023, anno di imposta 2022, il cui termine di trasmissione scade il 30 novembre 2023.

Stesso discorso vale per l'anno di imposta in corso, 2023, e per gli anni a seguire: salvo che non intervenga una modifica nella modulistica Redditi, la necessità di fornire i dati informativi relativi ai forfettari resta confermata. Di fatto, questi contribuenti, teoricamente esonerati dalla tenuta delle scritture, dovranno comunque in qualche modo tracciare le spese, quanto meno quelle la cui indicazione è prevista nel quadro RS.



RICORDA!

Dati anno d'imposta 2021	→	Entro 30 novembre 2024
Dati anno d'imposta 2022	→	Entro 30 novembre 2023

4.1 La compilazione del quadro RS

Come già detto, i dati informativi obbligatori sono obbligatori anche in sede di modello Redditi 2023 anno di imposta 2022; di conseguenza, è opportuno effettuare una pronta verifica sulla corretta compilazione dei righi interessati, in ragione del fatto che il dichiarativo relativo all'anno di imposta 2022 può essere trasmesso fino al 30 novembre 2023, ed entro la medesima data, se già trasmesso, eventualmente rettificato, in questo caso in assenza di sanzioni, mediante trasmissione di una dichiarazione correttiva nei termini.

Vediamo quali sono i dati relativi al 2022 da indicare nel modello Redditi 2023.

Esercenti attività d'impresa		
RS375	→	numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data di chiusura del periodo d'imposta
RS376	→	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ammontare del costo sostenuto per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione; ✓ spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa, ✓ costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi
RS377	→	<ul style="list-style-type: none"> ✓ costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall'utilizzo di: <ul style="list-style-type: none"> ↳ beni immobili, ↳ beni mobili ↳ concessioni; ✓ canoni di noleggio; ✓ canoni d'affitto d'azienda, ✓ le royalties.
RS378	→	ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione

Esercenti attività di lavoro autonomo		
RS381	→	Ammontare delle spese sostenute nell'anno per: <ul style="list-style-type: none"> ✓ i servizi telefonici compresi quelli accessori; ✓ i consumi di energia elettrica; ✓ i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

5.1 L'indicazione dei costi promiscui

Ci è doveroso fare ammenda con riferimento alle indicazioni fornite in ordine all'esposizione dei cd. "costi promiscui", ovvero quei costi che non trovano riscontro nelle fatture intestate al contribuente in regime forfettario poiché documentati da giustificativi intestati alla persona fisica, nella sua sfera privata, eppure in quale modo attinenti all'attività svolta in quanto riferiti a spese sostenute anche per l'attività stessa.



Il classico caso è, ad esempio, quello del professionista che esercita la propria attività nell'abitazione, e che pertanto sostiene spese relative a consumi documentate da bollette intestate alla sua persona fisica e non alla partita IVA.

Ebbene, come ben sappiamo, la problematica del quadro RS è stata per anni ignorata dai più e ora è tornata improvvisamente agli onori della cronaca a causa dell'invio delle compliance, tanto che per rinvenire informazioni utili a meglio chiarire la compilazione del quadro è stato necessario risalire indietro nel tempo.



In tale ricerca, una prima evidenza è emersa dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 10/E del 4 aprile 2016, nella quale si legge: *"Tanto premesso si osserva che, in linea generale - coerentemente con gli adempimenti richiesti ai contribuenti che applicano il regime forfettario ed alle significative semplificazioni loro riconosciute - i dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti. Ad esempio, le informazioni relative ai costi richieste agli esercenti attività di impresa dovranno essere dichiarate solo laddove i contribuenti abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo di imposta e nella misura in essa indicata. Si rileva, inoltre, che i beni strumentali utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, dovranno essere dichiarati nella misura del 50%."*

Da qui la conclusione dell'irrelevanza delle spese sostenute promiscuamente, aspetto sul quale, come si è detto, chi scrive deve tuttavia fare ammenda e scusarsi con i lettori, posto che con una successiva circolare, la numero 24/E del 30 maggio 2016 - anch'essa molto datata e peraltro avente ad oggetto tutt'altra questione, ovvero "Studi di settore – periodo di imposta 2015" - l'Agenzia è tornata sui suoi passi, fornendo un'indicazione diametralmente diversa.


In tale Circolare, infatti, in direzione completamente opposta alle indicazioni fornite appena due mesi prima, **l'Agenzia delle Entrate ha mutato indirizzo in ordine ai costi sostenuti promiscuamente**. Si legge quanto segue: *"Tenuto conto, infatti, delle finalità cui è destinata la raccolta delle suddette informazioni e delle ragioni di semplificazione che hanno ispirato l'introduzione del nuovo regime agevolato, si fa presente che l'indicazione fornita nella citata circolare n. 10/E del 2016 è applicabile anche ai costi e alle spese afferenti a beni o servizi utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente. Pertanto, nel nuovo prospetto di UNICO denominato "Regime forfettario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi", anche i costi e le spese afferenti a beni o servizi utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, dovranno essere dichiarati nella misura del 50%"*.

In conclusione, ai fini dei dati che i contribuenti in regime forfettario sono tenuti a indicare nel quadro RS, **rilevano anche i costi sostenuti promiscuamente, da considerarsi nella misura del 50%**, il che rende il panorama dei soggetti obbligati a comunicare i dati ancora più ampio del previsto, e la ricerca delle relative informazioni ancora più complessa. Il tutto, come sempre, nel nome della semplificazione.

Invece Assosoftware nel comunicato stampa dell'11 aprile 2016 propone di considerare:

- "i costi promiscui" nella misura del 50%;
- gli altri costi per cassa e tenendo conto della percentuale di deducibilità (es. 80% per le telefoniche) per uniformarsi ai dati per gli Studi di Settore.

Osservazioni in merito alla compliance



6.1 Esempi di compilazione

Esempio esercenti attività d'impresa	
Il signor Bianchi, esercente attività d'impresa ha sostenuto i seguenti costi:	
6	numero complessivo dei mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data di chiusura del periodo d'imposta;
€ 65.000	ammontare del costo sostenuto per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa;
€ 12.000	costi sostenuti per il godimento di beni di terzi;
€ 30.000	ammontare complessivo delle spese sostenute, nel corso del periodo d'imposta, per gli acquisti di carburante per autotrazione.
Il quadro RS del modello Redditi 2023, anno d'imposta 2022, andrà così compilato:	

Esercenti attività d'impresa	
RS375 Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività	numero 6
RS376 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	65.000,00
RS377 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)	12.000,00
RS378 Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione	30.000,00

Esempio lavoratori autonomi	
 L'architetto Rossi nel 2022 ha sostenuto i seguenti costi:	
€ 350	Spese telefoniche
€ 1.660	Consumi energia elettrica
€ 980	Costo carburante
Costi totali	€ 2.990
Il quadro RS del modello Redditi 2023, anno d'imposta 2022, andrà così compilato:	
Esercenti attività di lavoro autonomo	
RS381 Consumi	2.990,00

Esempio lavoratori autonomi – costi promiscui	
 L'ingegnere Verdi, professionista che esercita la sua attività nella propria abitazione, nel 2022 ha sostenuto i seguenti costi:	
€ 460	Spese telefoniche
€ 2.500	Consumi energia elettrica
Costi totali	€ 2.960
Costi da indicare in RS (50%)	€ 1.480
Il quadro RS del modello Redditi 2023, anno d'imposta 2022, andrà così compilato:	
Esercenti attività di lavoro autonomo	
RS381 Consumi	1.480,00